

Mini - CHECK LIST

per la verifica del rispetto dei principali obblighi documentali e di organizzazione della sicurezza sul lavoro

Le disposizioni di tutela previste dal D.lgs. 81\2008 si applicano non solo in presenza di lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Nella definizione di “lavoratore” sono ricompresi, infatti, i seguenti soggetti: i soci lavoratori, gli associati in partecipazione, gli stagisti e i tirocinanti, indipendentemente dal fatto che sia percepita o meno una retribuzione e i lavoratori a progetto solo se operano presso i luoghi di lavoro del datore di lavoro.

Il D.lgs. 81\2008 ha, inoltre, esplicitato gli obblighi in materia di sicurezza anche in caso di lavoro in somministrazione, distacco del lavoratore, prestazioni occasionali accessorie, lavoro a domicilio, lavoro a distanza.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA IN AZIENDA

- E' stato nominato dal datore di lavoro il **RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione?** (La nomina del RSPP deve essere indicata nel documento di valutazione dei rischi)
- Se detto incarico è svolto direttamente dal datore di lavoro, questi ha frequentato il corso di formazione di min. 16 ore?
- Se l' incarico RSPP è stato affidato a persona diversa dal datore di lavoro, la stessa è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. 81\2008¹?

¹ **Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni**

[.. 2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di

- E' stato nominato il **Medico Competente** (obbligatorio in presenza di rischi specifici tra cui anche l' utilizzo di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore o più settimanali)?
- E' presente presso la sede aziendale almeno un **addetto alla prevenzione incendi**, in possesso di attestato di frequenza ad idoneo corso di formazione?
- E' presente presso la sede aziendale almeno un **addetto al primo soccorso**, in possesso di attestato di frequenza ad idoneo corso di formazione?
- E' stato nominato dai lavoratori il proprio **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza**?
- Il nominativo del RLS è stato comunicato all'INPS?
- In caso di mancata nomina di un RLS interno, un **RLST - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale** - esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ?

VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Il datore di lavoro ha coinvolto nella valutazione dei rischi il medico competente e il RLS?
- Il datore di lavoro ha elaborato il **documento di valutazione dei rischi** (con contenuti conformi all'art. 29 del D.lgs. 81\08)?
- Il documento di valutazione dei rischi presenta "**data certa**"?
- Il datore di lavoro ha provveduto ad elaborare un piano di emergenza?

FORMAZIONE – INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

- **Tutti i lavoratori** sono stati sottoposti ad un percorso informativo e di formazione in conformità ai contenuti previsti dagli artt. 36 - 37?
- I lavoratori **videoterminalisti** hanno ricevuto informazione formazione specifiche, in conformità all'art. 177 del D.lgs. 81/2008?

prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. ...]

- I dirigenti e i preposti hanno ricevuto una formazione specifica?
- Tutti i lavoratori sono stati addestrati circa il comportamento da tenere in caso di **emergenza**?
- L' RLS interno, se nominato, ha partecipato al corso di formazione di cui all'art. 37 commi 10 e 11 del D.lgs. 81/2008?
- La formazione-informazione dei lavoratori è documentata?
- I corsi di primo soccorso sono **aggiornati** entro 3 anni dalla data di conclusione degli stessi?

MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO

- Sul luogo di lavoro è presente copia dei libretti d'uso ed avvertenze per **macchine marcate Ce**?
- Sul luogo di lavoro è presente copia del libretto di omologazione e attestazione di conformità ai requisiti richiesti per le **macchine non marcate Ce**?
- Sono state effettuate **verifiche periodiche** e manutenzione sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro?
- Sul luogo di lavoro è presente la documentazione delle verifiche e della manutenzione effettuata sui macchinari e sulle attrezzature?

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Sul luogo di lavoro sono presenti le **istruzioni per l'uso e la manutenzione** dei DPI fornite dal fabbricante?
- Il verbale di avvenuta consegna dei DPI ai lavoratori è conservato sul luogo di lavoro?

N.B. La presente *check list* indica in modo **NON ESAUSTIVO**, i principali obblighi documentali, di valutazione dei rischi, di organizzazione della sicurezza e di formazione ed informazione dei

lavoratori per le aziende, quali ad esempio gli uffici²; le risposte negative rappresentano punti di non conformità.

PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

- Ammenda da € 2.000 a € 4.000 in caso di mancata nomina del RSL.

- Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.200 a € 5.200 nei seguenti casi:
 - Mancata formazione del RLS;
 - Mancata formazione dei lavoratori;
 - Mancato aggiornamento periodico della formazione-informazione dei lavoratori;
 - Mancato adempimento agli obblighi in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza;
 - Mancato adempimento agli obblighi in materia di prevenzione incendi;

- Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 nei seguenti casi:
 - Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in seguito a mutamenti societari organizzativi e produttivi;
 - Mancata nomina del Medico competente nei casi obbligatori (in caso di esposizione dei lavoratori a rischi specifici individuati dal d.lgs. 81/08, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, agenti nocivi -chimici, radioattivi -, a materiali dannosi come amianto, piombo, polveri sottili, rumori assordanti, movimenti di carichi, videoterminale per 20 o più ore settimanali)
 - Non sono forniti ai lavoratori i necessari ed idonei DPI;

- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 nei seguenti casi:
 - Mancata nomina del RSPP;
 - Sono forniti DPI non conformi/non sono mantenuti in efficienza/ non sono ad uso personale del lavoratore;

² A mero titolo di esempio non sono stati presi in considerazione gli obblighi derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rischi specifici quali agenti chimici, amianto, vibrazioni, rumore, etc. o quelli relativi alla valutazione dei rischi in caso di appalto.